

COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

Approvato con delibera Consiliare n. 43 del 23.08.1994.
Integrato con deliberazioni consiliari n. 82 del 28.12.1995
e n. 5 del 16.01.1996.

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Definizione dei rifiuti solidi urbani interni
- Art.4/Bis - Costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 5 - Soggetti passivi della tassa
- Art. 6 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 7 - Commisurazione della tassa
- Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9 - Parti comuni del condominio
- Art. 10 - Classificazione delle categorie e sottocategorie
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 - Denunce
- Art. 14 - Decorrenza della tassa
- Art. 15 - Mezzi di controllo
- Art. 16 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
- Art. 17 - Funzionario responsabile
- Art. 18 - Sanzioni
- Art. 19 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 20 - Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Definizione dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

1. Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 2 comma III punti 1) e 2) del D.P.R. 10.9.1982 n. 915, mentre i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall'art. 39, comma 1 della legge 22.2.1994, n. 146.

Art. 4/Bis

Costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 5

Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 6. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

Art. 6

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) campeggi;
- b) distributori di carburante;
- c) sale da ballo all'aperto;
- d) banchi di vendita;
- e) aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile;
- f) tettoie;
- g) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art.2 comma III, punti 1 e 2 del D.P.R. 10.9.1992 n. 915, o rifiuti speciali assimilati a

quelli urbani, di cui all'art. 39 della legge 22.2.1994 n. 146.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possono prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 59 comma 6 del D.Lvo 15.11.1993 n.507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

I locali e le aree che presentano le caratteristiche sopra indicate vengono individuati nelle seguenti:

a) locali riservati agli impianti tecnologici come le centraline termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere, i silos e simili ove, di regola, non si ha presenza umana. E' comunque soggetto a tassa il vano caldaia delle abitazioni;

b) abitazioni chiuse e vuote, cioè non utilizzate e prive di mobili e suppellettili;

c) cantine, soffitte, ripostigli e simili limitatamente a quelle parti di altezza non superiore ad un metro e mezzo;

d) balconi, terrazze scoperte e vano scale;

e) parti degli impianti sportivi riservate di regola ai soli praticanti indipendentemente dal fatto che gli impianti siano ubicati nei locali;

f) fabbricati non agibili o in ristrutturazione, limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile e purchè la condizione di inagibilità o di ristrutturazione sia documentata in maniera idonea;

g) i locali e le aree, o loro parti adibite all'esercizio del culto e quelli strettamente connessi a tale esercizio, come le sacrestie, i cori, le cantorie e simili. Sono comunque soggetti

a tassazione locali ed aree quali gli asili, gli oratori, le sale di riunione, ecc. nonché le eventuali annesse abitazioni;

h) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione, appartenenti a conventi, collegi, comunità civili e religiose;

i) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, quali fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solai, ecc., ad eccezione in ogni caso delle cantine, delle soffitte dei ripostigli, dei garage.

3. Per i casi non previsti espressamente dal comma precedente si procederà in base a criteri di analogia.

4. Ai fini di una più adeguata commisurazione della tassa alla obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, si individuano alcune situazioni in cui alla disponibilità di grandi superfici corrisponde un utilizzo parziale delle stesse sia perchè l'attività non è svolta continuativamente nel corso dell'anno sia perchè la presenza dell'uomo su di esse è comunque ridotta. Le situazioni in questione e la relativa misura percentuale di calcolo della superficie tassabile sono le seguenti:

DESTINAZIONE D'USO DEI
LOCALI E DELLE AREE

MISURA PERCENTUALE DI
CALCOLO DELLA SUPERFICIE
TASSABILE

- scuole pubbliche di ogni ordine e grado	25%
- uffici dello Stato, della Regione della Provincia e degli altri enti pubblici	25%
- abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, limitatamente alla quota di superficie che eccede in 400 metri quadrati.	30%

5. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di

protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

7. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
-----------	---

Falegnamerie _____	20%
Autocarrozzerie _____	20%
Autofficine per riparazione veicoli _____	20%
Gommisti _____	20%
Autofficine di elettrauto _____	20%
Distributori di carburante _____	20%
Rosticcerie _____	20%
Pasticcerie _____	20%
Lavanderie _____	20%
Verniciatura _____	20%
Galvanotecnici _____	20%
Fonderie _____	20%

Art. 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di tutti i locali che costituiscono l'unità immobiliare, compresi corridoi, ripostigli, cantine e soffitte, box e garage, vano caldaia, ecc., anche se non abitabili per mancanza dei requisiti di legge, purchè utilizzabili dal detentore, fatte salve le esclusioni previste dall'art.6 punto 2).

Art. 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei

contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 500 mt. e fino a 1.000 mt..

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1.000 mt..

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 60% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 6, punto 2, lettera i).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini

aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre 5 condomini.

Art. 10

Classificazione delle categorie e sottocategorie

CATEGORIA "A"

"Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari."

- A/1 - Musei, Archivi, biblioteche.
- A/2 - Istituzioni politiche, culturali, religiose, sindacati, associazioni di categoria.
- A/3 - Sale cinematografiche, teatri, studi televisivi.
- A/4 - Scuole pubbliche e private.
- A/5 - Palestre.
- A/6 - Farmacie pubbliche e private.
- A/7 - Depositi, parcheggi auto, depositi per uso militare.

CATEGORIA "B"

"Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo/turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati"

- B/1 - Saloni di esposizione di auto, mobili, elettrodomestici etc.
- B/2 - Commercio dettaglio/ingrosso di elettrodomestici, macchine, mobili per ufficio.
- B/3 - Commercio dettaglio/ingrosso di articoli ed accessori di abbigliamento cine-foto-ottica.
- B/4 - Supermercati e grandi magazzini.
- B/5 - Campeggi.
- B/6 - Stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti.
- B/7 - Attività commerciali dettaglio/ingrosso non altrove classificabili.

CATEGORIA "C"

"Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri"

- C/1 - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari.
- C/2 - Idem per collettività e convivenze.
- C/3 - Idem per esercizi alberghieri.
- C/4 - Imprese agricole.

CATEGORIA "D"

"Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere B), E), ed F), circoli sportivi e ricreativi.

- D/1 - Agenti e rappresentanti di commercio.
- D/2 - Locali ed aree della Pubblica Amministrazione.
- D/3 - Studi medici e dentistici, laboratori di analisi e di cure fisiche, ospedali e case di cura pubbliche e private.
- D/4 - Studi tecnici, professionali, credito, assicurazioni.
- D/5 - Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA "E"

"Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani"

- E/1 - Settore auto (autofficina, autocarrozzeria, elettrauto, gommista, autonoleggio, autolavaggio, riparazione cicli e moto), installazione di impianti elettrici o idrotermosanitari.
- E/2 - Arti grafiche, fotografiche.
- E/3 - Attività settori panificazione, pasticci, pasticcerie, molini.
- E/4 - Attività settori tessile, abbigliamento, maglieria.
- E/5 - Cernita stracci e/o sottoprodotti tessili.
- E/6 - Parrucchieri uomo-donna ed estetiste; odontotecnici.
- E/7 - Attività edili.
- E/8 - Attività settore cuoio, pelli e calzature.
- E/9 - Attività settore legno, mobili, falegnameria, restauro mobili antichi, articoli in paglia.
- E/10 - Fabbricazione e lavorazione metalli.
- E/11 - Officina meccanica per fabbricazione, riparazione e/o manutenzione macchinari o attrezzature.
- E/12 - Attività di raccolta e preparazione di residui avviati al riutilizzo.
- E/13 - Attività di stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti.
- E/14 - Trasporti aerei, marittimi e terrestri.
- E/15 - Attività di servizio non altrove classificabili.
- E/16 - Attività di produzione non altrove classificabili.
- E/17 - Attività di commercio non altrove classificabili.
- E/18 - Attività del settore cartario.

CATEGORIA "F"

"Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani"

- F/1 - Ristoranti, bar, tavole calde, pizzerie, pescherie, macellerie, fioristi.
- F/2 - Commercio di alimentari.
- F/3 - Discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
- F/4 - Ricevitorie del lotto e simili, sale corsa.
- F/5 - Attività commerciali non altrove classificabili.

Art. 11

Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 20%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate a seguito di domanda scritta degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti invocati, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n.507/93.

5. Le riduzioni di cui al comma 3 non sono cumulabili fra loro.

6. In sede di prima applicazione, la riduzione di cui al comma 3 lettera a) per l'anno 1995, sarà concessa ai cittadini che si troveranno nella condizione prevista alla data del 30 settembre 1994.

7. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma n.3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 18.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multi-proprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Collegamento ufficio tributi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali comunicano tempestivamente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;

Art. 17

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art.74 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento se non attribuite espressamente ad altro organismo comunale.

Art. 18

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 19

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.

2. La modificazione della classificazione delle categorie tassabili e delle tariffe derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.Lgs. n. 507/93, sarà approvata entro il 31 ottobre 1995 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996. Fino ad allora, la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree ed all'uso a cui sono destinati mediante l'applicazione di una tariffa al metro quadrato, differenziata per categorie.